



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 87

del 15-12-2020

OGGETTO: Assegnazione fondi alle scuole di competenza provinciale per spese di funzionamento amministrativo e didattico, ex Legge 23/1996, esercizio finanziario 2020.

IL PRESIDENTE

dà atto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi elettronici "a distanza".

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato:
FAVOREVOLE

Li, 11-12-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 11-12-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato: Favorevole.

Li, 14-12-2020

Il Dirigente dell'Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: CONFORME

Li, 14-12-2020

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: Assegnazione fondi alle scuole di competenza provinciale per spese di funzionamento amministrativo e didattico, ex Legge 23/1996, esercizio finanziario 2020.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che:

- le vigenti disposizioni di legge prevedono a carico delle Province precisi obblighi verso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di loro competenza. Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23, le Province *“provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici” “da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”*. In relazione ai predetti obblighi, spetta alle Province, altresì, provvedere *“alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”*;
- ai sensi dello stesso art. 3, 4° comma, della legge 23/96, *“gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate”*;
- la Provincia, nell'ottica della succitata normativa ed ispirandosi al principio della sussidiarietà, nonché al criterio della responsabile autonomia della gestione in attuazione del piano provinciale di dimensionamento scolastico, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ha istituito annualmente un fondo di dotazione per la gestione diretta delle spese di funzionamento da parte delle istituzioni scolastiche di propria competenza;
- per spese di funzionamento, indicativamente, si intendono:
 - a) Spese per interventi di manutenzione ordinaria:
 - ripristini murari di piccola entità;
 - tinteggiatura dei locali;
 - piccole riparazioni di falegnameria (banchi, sedie, sostituzione di vetri, serrature, ecc.);
 - piccole riparazioni idrauliche (sostituzione rubinetti, sturamenti di condutture, ecc.);
 - riparazioni e sostituzione di parti elettriche (lampade, interruttori, prese elettriche, ecc.).
 - b) Spese varie di ufficio:
 - spese di cancelleria;
 - spese per la vigilanza degli edifici;
 - acquisto di attrezzature e di software non a uso specificatamente didattico.
 - c) Spese telefoniche.

Considerato che a tutt'oggi non sono sopravvenute norme statali o regionali nonché direttive ministeriali che circoscrivano in modo inequivocabile l'ambito di competenza dell'Ente in relazione alla propria funzione fondamentale *“Gestione dell'edilizia scolastica”*, di cui all'art. 1, comma 85, lett. e), della suddetta Legge n. 56/2014, e, quindi, all'obbligo a carico dello stesso di provvedere alle spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole di propria competenza ex Legge 23/1996, e che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con deliberazione n. 61/PAR/2016 del 02.03.2016, ha espresso parere sostenendo che *“la volontà del legislatore sia quella di confermare la disciplina già vigente in materia, della quale, pertanto, non può predicarsi l'intervenuta abrogazione, nè espressa nè tacita per incompatibilità”*;

Vista la Circolare del MIUR prot. n. 8041 del 07.09.2015, diramata successivamente alla Legge n. 56/2014 al fine di chiarire che per la sede centrale e i punti di erogazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 23/1996 continuano ad essere svolti dai rispettivi enti locali, ovvero per i percorsi di primo livello dai Comuni e per quelli di secondo livello dalle Province;

Dato atto che il budget attribuito annualmente a ciascuna istituzione scolastica per far fronte alle spese di funzionamento innanzi descritte è determinato sulla base di parametri oggettivi e che anche per l'anno scolastico 2020-2021, esercizio 2020, il fondo assegnato a ciascuna scuola viene ripartito per il 50% in relazione al numero degli alunni iscritti e per il restante 50% al numero delle classi attivate, con riferimento ai dati dell'organico di fatto dell'anno di competenza, apportando eventualmente minimi arrotondamenti nel rispetto del budget stanziato;

Ritenuto necessario, inoltre, al fine di garantire una più articolata e idonea gestione del fondo, volta, in particolare, a salvaguardare l'esigenza di poter agevolmente e prontamente provvedere agli interventi di piccola manutenzione ed alle spese varie di ufficio, dover stabilire, nella misura di un quarto del budget assegnato, il tetto massimo utilizzabile da ciascuna scuola per le spese telefoniche, ferma restando la condizione che eventuali economie di queste ultime possono essere fruibili per le altre voci di spesa e non viceversa;

Preso atto che l'organico di fatto delle 20 istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore di propria competenza, come risultante dai dati del Sistema Informativo del MIUR aggiornati al 03.12.2020, per l'anno scolastico 2020-2021 consiste complessivamente in n. 18.559 alunni iscritti e n. 861 classi e che, in conseguenza, la quota spettante per alunno risulta essere di € 4,84939 e per ciascuna classe di € 104,5296;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 20.09.2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2019-2021;

Dato atto che la somma complessiva di € 180.000,00, relativa al fondo assegnato alle singole istituzioni scolastiche, ripartito come da prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sub n. 1, troverà copertura finanziaria sull'apposito Capitolo 500215 "Trasferimenti alle scuole per funzionamento amministrativo e didattico" del Bilancio 2020 in corso di approvazione.

Vista la normativa vigente in materia di istruzione secondaria superiore:

- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che, nel porre nuove norme circa l'Istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola, elementare, secondaria ed artistica, all'art. 25 si riferisce all'autonomia amministrativa degli Istituti scolastici, disciplinando, tra l'altro, alcuni aspetti della gestione dei fondi loro assegnati per le spese di funzionamento amministrativo e didattico;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 21 attribuisce personalità giuridica e autonomia agli istituti scolastici dotati dei requisiti dimensionali ritenuti ottimali;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 139, conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato in materia di istruzione a Comuni e Province, ad ognuno in relazione ai diversi gradi di scuola;
- D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, che reca norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/97";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che all'art. 19, 1° comma, lettera i), attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo i modi stabiliti dalla legislazione statale e regionale;
- D.M. n. 44 dell'1/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Richiamati:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Presidente n. 8 del 25.02.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali dell’Area 1-Amministrazione Generale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per l’anno scolastico 2020/2021, esercizio finanziario 2020, l’assegnazione del fondo alle scuole di competenza provinciale per il funzionamento amministrativo e didattico, ripartito con quota pro capite per studente di € 4,84939 e per classe di € 104,5296, per la spesa complessiva di € 180.000,00, secondo la ripartizione di cui al prospetto allegato sub. n. 1;
3. di riservarsi di provvedere all’erogazione delle somme specificate nell’allegato prospetto di ripartizione con decreti dirigenziali in favore delle scuole che abbiano rendicontato il finanziamento relativo al precedente anno scolastico 2019/2020, esercizio finanziario 2019;
4. di demandare alle scuole il compito di curare l’amministrazione dei fondi (scelta delle ditte che dovranno eseguire i lavori e le forniture, ecc.), nell’intesa che la spesa deve riguardare, prioritariamente e fondamentalmente, le seguenti voci:
 - a) Spese per interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) Spese varie di ufficio;
 - c) Spese telefoniche, nei limiti del tetto massimo previsto di 1/4 dell’intero budget;
5. di prevedere a carico delle scuole le seguenti prescrizioni:
 - l’inserimento del fondo nel Bilancio d’Istituto, secondo le norme vigenti;
 - il rendiconto deve essere regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto;
 - che le spese relative alle voci di cui al precedente punto 4. del dispositivo siano effettivamente sostenute, ossia liquidate e pagate, entro l’esercizio di competenza, periodo 1 gennaio - 31 dicembre;
6. di darsi atto che la complessiva spesa di € 180.000,00 troverà copertura finanziaria nel Bilancio 2020, sul Capitolo 500215 “Trasferimenti alle scuole per funzionamento amministrativo e didattico”.
7. di darsi atto che le somme da erogare alle scuole quale fondo per il funzionamento amministrativo e didattico di € 180.000,00 saranno impegnate sul corrente esercizio finanziario con successivo atto del Dirigente competente;
8. di notificare il presente provvedimento alle Scuole destinatarie del fondo;
9. di darsi atto che Responsabile del Procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è l’Istruttore Direttivo Floro Fantini;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio on line presente sul sito web della Provincia di Brindisi.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Li, 15-12-2020

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente